

tatta l'autonomia (giuridica) dell' I.N.F. rispetto all' I.N.A. Si era costituita, infatti, con funzioni (anche) fiduciarie, una società che non era l' I.N.A., che aveva la sua personalità giuridica. Quanto, poi il possesso da parte dell' I.N.A. dell' intero pacchetto azionario I.N.F. e quanto la nomina da parte del Consiglio I.N.A. della maggioranza del Consiglio I.N.F. statutariamente prevista [quello Statuto I.N.A. della maggioranza del Consiglio I.N.F. statutariamente prevista] nello Statuto I.N.F. lasciasse intatta l'autonomia dell' I.N.F. rispetto all' I.N.A., non occorre qui di considerare. Del resto, è problema legislativamente risolto dalle disposizioni degli articoli 2362 e 2458 c.c.

Se, come ho detto, non furono stabilite le norme delle relazioni periodiche da farsi dall' I.N.F. all' I.N.A., il problema fu risolto di fatto per la doppia qualità di alcuni membri del Consiglio I.N.A., in quanto membri del Consiglio I.N.F., in questo modo: che, a partire, esordì dalla sede,